



CITTA' DI SUSa

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA - via Palazzo di Città 8 - C.A.P. 10059
- tel 0122/ 648324 - fax 0122/648327 - E-MAIL - commercio@comune.susa.to.it - www.cittadisusa.it -

Ordinanza n. 61 del 27 settembre 2016

Oggetto: Ordinanza di sospensione dell'attività dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande sito in ...OMISSIS.... Titolare la ditta ...OMISSIS...

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Verbale trasmesso a questo Ufficio in data ...OMISSIS..., redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Susa a carico del Sig. ...OMISSIS..., nato a Susa il ...OMISSIS..., residente in Susa in ...OMISSIS..., quale legale rappresentante della società ...OMISSIS..., titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in ...OMISSIS..., per la violazione dell'art. 110, comma 7, del Tulp R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i.;

Dato atto che la violazione contestata riguarda la detenzione all'interno dei locali del pubblico esercizio di n. 5 apparecchi da gioco non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 7, lettera c) e privi dei titoli autorizzativi indicati nel comma 7 lettera d) dell'art. 110, comma 7, del Tulp R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i.;

Precisato che è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.

110 comma 9, lettere c) e d) del Tulp R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i.;

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino pervenuta a questo Ufficio in data 19.04.2016, prot. n. 4610, con cui è stato comunicato l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria come disposto con l'Ordinanza di Ingiunzione prot. n. 43757 del 09.09.2013;

Dato atto che l'art. 110, comma 10 del Tulp R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i. prevede: "se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86 (autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni omissis....".

Precisato che la sospensione di cui sopra rappresenta una sanzione accessoria obbligatoria da applicarsi a conclusione della procedura sanzionatoria principale;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 53 del 21.06.2016 avente ad oggetto: "Criteri circa le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie per la violazione delle norme sui giochi";

Dato atto che è stato dato avvio del procedimento con nota del ...OMISSIS..., prot n. ...OMISSIS...;

Precisato che il Verbale redatto dalla Guardia di Finanza si riferiva alla detenzione di n. 5 apparecchi o congegni automatici di cui all'art. 110 comma 7, lettera c) del Tulp R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i. e pertanto la sanzione accessoria della sospensione delle autorizzazioni amministrative, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 53/2016, è individuata in quattro giorni ridotti a due essendo trascorsi 5 anni tra l'applicazione della sanzione accessoria e dall'accertamento della violazione amministrativa, per cause non imputabili al Comune;

Visti gli artt. 86, 110 comma 10 del TULPS R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i.;

Ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/2000;

Per i motivi suesposti,

ORDINA

al signor ...OMISSIS..., nato a Susa il ...OMISSIS..., residente in Susa in ...OMISSIS..., quale legale rappresentante della società ...OMISSIS..., titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in ...OMISSIS..., la sospensione delle autorizzazioni amministrative n. 1072 del 30.01.2001 e n. 1153 del 08.05.2002 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, **per i giorni 11 e 12 ottobre 2016;**

AVVISA

ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Comando dei Vigili Urbani, i Carabinieri e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

L'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta l'avvio della procedura coatta secondo le procedure di cui all'art. 5 del Tulp R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i..

IL RESPONSABILE DELL'AREA
d.ssa Emanuela Pesando